



Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies – Rinnovo e riesame Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla società Ecodaunia srl con stabilimento in Cerignola Via dei Calzolari 133 - Codici di attività IPPC 5.3 lett. a e IPPC 5.5 All. VIII D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianto autorizzato con D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 23 luglio 2010, n. 371. Cod. Pratica 2020/00027/AIA.

Settore	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Dirigente	DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 372/1999, in attuazione della direttiva 96/61/CE, ha disciplinato la prevenzione e riduzione dell'inquinamento prevedendo misure idonee ad eliminare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di particolari tipologie di attività, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- successivamente tale decreto è stato sostituito dal D.Lgs. n. 59/2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Regione Puglia, con deliberazione n. 1388 del 19/09/2006 ha provveduto ad attivare le procedure tecnico-amministrative per l'applicazione del D.Lgs. n. 59/2005;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. all'art. 29–octies comma 3 stabilisce che:
“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- *a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*
- *b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.”*
- la Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2014, art. 1 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” attribuisce agli Enti Provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- con D.D. n. 3218 del 05/10/2009 questo servizio ha espresso per lo stabilimento “Ecodauonia srl”, ubicato in Cerignola alla Via dei Calzolari 133 con codice attività IPPC 5.1 All. I al D.Lgs. 59/05, parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale;
- con D.D. n. 371 del 23/07/2010 la Regione Puglia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento “Ecodauonia srl” ubicato in Cerignola alla Via dei Calzolari 133 con codice attività IPPC 5.1 All. I al D.Lgs. 59/05, avente validità quinquennale;
- con D.D. dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 17/05/2013, n. 26 è stato fatto l'Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla predetta D.D. n. 371 del 23 luglio 2010 integrando il codice CER 18 01 04 relativamente all'operazione già autorizzata di smaltimento D15 (deposito preliminare), mantenendo inalterate la potenzialità massima annua di trattamento e la capacità massima istantanea di stoccaggio nei valori indicati nella Tabella 8.1 - Potenzialità dell'impianto;
- con nota prot. n. 89756 del 29/12/2014 la società ha chiesto a questo servizio l'estensione della validità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 371 del 23/07/2010 essendo scaduta la validità quinquennale dell'autorizzazione;
- con nota prot. n. 8317 del 09/02/2015 questo servizio ha rinnovato di ulteriori 5 anni la validità dell'A.I.A. rilasciata alla ditta disponendo l'attivazione della procedura di riesame nei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29-*octies*;
- con D.D. n. 2678 del 20/11/2015 questo servizio ha determinato di:
 - *conformare, per la Ditta Ecodauonia srl, l'operazione R13 (cernita, triturazione, pressatura) alla nuova definizione R12, ai sensi del D.Lgs. 205/2010;*
 - *prendere atto delle modifiche impiantistiche previste dal R.R. 26/2013;*
 - *aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia della Regione Puglia;*
- con nota prot. 19337 del 17/03/2016, la società Ecodauonia S.r.l. ha chiesto alla Provincia di Foggia un ulteriore aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 371/2010 per modifica non sostanziale relativa all'introduzione del nuovo codice CER 19 05 01 – [parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost] non pericoloso per l'operazione già autorizzata di smaltimento D15 (deposito preliminare), mantenendo inalterate la potenzialità massima

annua di trattamento e la capacità massima istantanea di stoccaggio come indicate nella Tabella 8.1 - Potenzialità dell'impianto - di cui alla D.D. n. 371/2010 sopra richiamata;

- con D.D. n. 612 del 07/04/2016 questo servizio ha determinato di:
 - *qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGRP 648/2011, la modifica proposta di introduzione di un nuovo codice CER 190501 - parte di rifiuti urbani e simili non compostata (rifiuto non pericoloso);*
 - *stabilire la tabella 8.2 “Codici CER autorizzati” di cui alla D.D. n. 371 del 23/07/2010 della Regione Puglia è integrata con il Codice CER 190501 - parte di rifiuti urbani e simili non con compostata (rifiuto non pericoloso);*
 - *la potenzialità massima annua di trattamento dell'impianto, nonché la capacità massima istantanea di stoccaggio rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 371 del 23/07/2010 della Regione Puglia. In definitiva resta invariata la tabella 8.1 “Potenzialità dell'impianto” della determina richiamata”;*

Premesso inoltre che:

- la società ha chiesto, in più tempi, a seguito dell'emergenza rifiuti venutasi a creare nel territorio della provincia di Foggia e successivamente anche nel territorio della provincia di Bari a causa della chiusura di alcuni impianti, l'autorizzazione alla modifica delle quantità stoccate di rifiuti con una diminuzione delle quantità da avviare a smaltimento, in favore dell'aumento delle quantità da avviare a recupero lasciando invariata la quantità totale;
- con nota prot. n. 46567 del 01/08/2018 questo servizio, in ragione dei motivi sopra esposti, ha accolto l'istanza avanzata da codesta ditta concedendo la variazione richiesta in modalità transitoria sino al 31/12/2018;
- con nota prot. n. 3795 del 22/01/2019 questo servizio ha accolto la nuova istanza avanzata da codesta ditta assunta al prot. al n. 16 in data 02/01/2019 concedendo ulteriore variazione richiesta in modalità transitoria sino al 31/03/2019;
- con nota prot. n. 16701 del 27/03/2019 la ditta in ragione del permanere dell'emergenza rifiuti ha formulato ulteriore richiesta di proroga sino a tutto il 2019;
- con nota prot. n. 22266 del 29/04/2019 questo servizio ha accolto la nuova istanza avanzata concedendo ulteriore variazione richiesta delle quantità stoccate di rifiuti con diminuzione delle quantità da avviare a smaltimento in modalità transitoria sino al 30/09/2019;
- con nota prot. n. 58380 del 29/11/2019 questo servizio ha nuovamente accolto l'istanza avanzata dalla ditta con concessione della variazione sino al 31/03/2020;

Acquisita l'istanza di rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in data 01/02/2020 al prot. n. 7933, presentata ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla società Ecodauia srl per l'installazione IPPC come in premessa identificata;

Atteso che tale revisione si è resa necessaria anche in seguito all'adozione da parte della Commissione Europea delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) per gli impianti di trattamento dei rifiuti;

- con nota ns. prot. n. 12148 del 18/03/2020 è pervenuta nuova istanza dalla ditta di modifica temporanea delle quantità stoccate di rifiuti con una diminuzione delle quantità da avviare a smaltimento, pertanto, stante l'imminente scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, adottata con D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 23/07/2010 n. 371, la cui

validità è decennale, si è disposto, con nota ns. prot. n. 13496 del 30/03/2020 di concedere nuova proroga a tutto il 22/07/2020, ultimo giorno di validità dell'A.I.A.;

- con nota ns. prot. n. 27558 del 30/06/2020 la società ha chiesto, nelle more della convocazione della Conferenza di Servizi finalizzata al rinnovo dell'A.I.A., un'ulteriore proroga;
- considerata l'emergenza da Covid-19, nonché quanto stabilito dal Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, questo ente ha disposto con nota prot. n. 29636 del 10/07/2020 che l'autorizzazione suddetta avrebbe conservato la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza stabilita al 31/07/2020, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12/2020;
- con nota prot. n. 50962 del 24/11/2020 è stata indetta ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 29-quater commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 10 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, le cui risultanze sono state:

"Il dott. D'Attoli dichiara aperta la seduta in modalità videoconferenza alle ore 10:20 circa.

Il dott. D'Attoli verificata alle ore 10:40 la mancanza di ulteriori partecipanti in collegamento, dà lettura alla società delle note pervenute.

- *Nota Arpa Puglia ns. prot. n. 53512 del 10/12/2020*
- *Nota Asl Fg ns. prot. n. 53413 del 09/12/2020 - parere favorevole*
- *Nota Comune di Cerignola ns. prot. n. 53204 del 07/12/2020 – parere favorevole*
- *Nota Comando Vigili del Fuoco ns. prot. n. 52621 del 03/12/2020*

Precisa inoltre che le stesse sono visionabili sul fascicolo digitale della pratica al link:

https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/backoffice_to_frontoffice/visualizza_istanza/SOLO1_PROVFOGGIA/SOLO1_PROVFOGGIA/2020-00027-aia

Il dott. D'Attoli, al fine di consentire alla proponente la trasmissione delle integrazioni documentali richieste dall'ARPA e dal Comando dei Vigili del Fuoco, aggiorna la seduta a data da destinarsi. La videoconferenza si chiude alle ore 11:00 circa."

- con nota prot. n. 54144 del 14/12/2020 è stato regolarmente trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza di Servizi il verbale;

Preso atto che la società Ecodauonia con nota ns. prot. n. 54943 del 17/12/2020 ha chiesto, nelle more del perfezionamento dell'iter di rinnovo e riesame dell'AIA un'ulteriore proroga, ed atteso che la procedura appena citata era in corso di completamento, avendo già espletato l'indizione della Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale erano stati già acquisiti pareri e richieste di chiarimenti, si è ritenuto poter concedere la proroga richiesta fino alla chiusura della procedura fino al 28/02/2021, così come richiesto dalla stessa, giusta nota ns. prot. n. 55650 del 22/12/2020;

- con nota prot. n. 4950 del 02/02/2021 questo servizio ha aggiornato la conferenza di servizi in modalità videoconferenza al giorno 18 febbraio 2021 le cui risultanze sono state:

"Il dott. D'Attoli dichiara aperta la seduta in modalità videoconferenza alle ore 10:10 circa.

Si registra la presenza della sola ditta.

Il dott. D'Attoli verificata alle ore 10:40 la mancanza di ulteriori partecipanti in collegamento, dà la parola alla ditta la quale dichiara di aver comunicato per le vie brevi con ARPA.

L'Agenzia comunica di aver rilasciato il parere AOO - 0157/0028/0003 - protocollo 0012072 - 157 - 18/02/2021 reso in senso FAVOREVOLE con prescrizioni che, a breve, sarà caricato nel fascicolo corrispondente visionabile al link:

https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/backoffice_to_frontoffice/visualizza_istanza/SOLO1_PROVFOGGIA/SOLO1_PROVFOGGIA/2020-00027-aia

Il dott. D'Attoli toglie la seduta alle ore 11:00 circa, rinviando all'adozione del provvedimento di riesame che conterrà suggerimenti e prescrizioni contenuti nel parere Arpa."

- con nota prot. n. 8283 del 18/02/2021 è stato regolarmente trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza di Servizi il verbale;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta in data 02/02/2021 prot. n. 4957, in data 09/02/2021 prot. n. 6248 e in data 12/02/2021 prot. n. 7051;

Preso atto del recepimento nel Piano di Monitoraggio e Controllo dei principali atti normativi e programmatici in materia di AIA quali il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le nuove BAT intervenute, nonché le integrazioni richieste da ARPA Puglia – DAP Foggia con nota prot. 89384 del 22/12/2020 e con nota prot. 9831 del 10/02/2021 del Centro Regionale Aria allegato in uno al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco prot. n. 18698 del 31/12/2020 ns. prot. n. 57052 del 31/12/2020 allegato in uno al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere Arpa Puglia - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0012072 - 157 - 18/02/2021 ns. prot. n. 8289 del 18/02/2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che occorre che le tavole progettuali da allegare all'atto autorizzativo di riesame AIA siano aggiornate a tutte le prescrizioni riportate nella predetta valutazione Arpa;

Considerato che:

- il presente provvedimento ha valenza di riesame e rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., alla parte II Titolo III-BIS " Autorizzazione Integrata Ambientale", disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Ritenuto poter concedere il rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) dell'impianto di cui alla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 23 luglio 2010, n. 371 rilasciata alla società ECODAUNIA SRL relativamente all'impianto in Cerignola via dei Calzolai n. 133 con codice attività IPPC 5.3 a) punto 2) e IPPC 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. già codice attività IPPC 5.1 All. I al D.Lgs. 59/05;

Dato atto che la Tariffa per il rinnovo (**Tr**) è determinata con riferimento all'art. 2 comma 1 del D.M. 6 marzo 2017 n. 58, nonché punto 7 dell'allegato II del medesimo decreto, così come disposto dalla D.G.R. Puglia n. 36 del 12/01/2018;

Dato atto che la Tariffa dovuta per le attività dell'autorità di controllo (**Tc**) è determinata con riferimento all'art. 3 comma 1 del D.M. 6 marzo 2017 n. 58, nonché allegato IV del medesimo decreto, con l'eventuale applicazione dei coefficienti di riduzione per le microimprese, così come disposto dalla D.G.R. Puglia n. 36 del 12/01/2018;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazioni alla gestione di rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.07.2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma

2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è determinata secondo le modalità indicate nella predetta nota ministeriale;

Dato atto che, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è da determinarsi entro giorni 30 (trenta) dalla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che la suddetta garanzia finanziaria dovrà comunque essere adeguata secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.07.2014;

Atteso che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere adeguata in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 10/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni D'Attoli.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2021;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 20 del 01/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, atteso il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021, è stato definito un PEG – Piano della Performance 2021/2023 provvisorio, contenente obiettivi specifici assegnati ai Dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituito dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 46 del 2014 (IED - Industrial Emission Directive);

Visto il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017;

Vista la D.G.R. Puglia n. 36 del 12/01/2018;

D E T E R M I N A

- le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rilasciare, a seguito di riesame, alla Ditta **Ecodaunia S.r.l.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in Via dei Calzolari, 133, Cerignola (Fg), nella persona del sig. Manduano Gerardo (MND GRD 58C28 C514X) in qualità di amministratore,

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- per l'esercizio delle attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di seguito elencate:
 - **Codice IPPC 5.3** All. VIII D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - a) *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*
 - punto 2) *trattamento fisico-chimico*
 - **Codice IPPC 5.5** All. VIII D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*
- di concedere il rinnovo e riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla società Ecodauonia srl, fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte;
- di dare atto che il presente provvedimento vale quale riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 371 del 23/07/2010 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia – Regione Puglia;
- di fare salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore derivanti dalla D.D. n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia - Regione Puglia e successivi aggiornamenti, non in contrasto con la presente;
- **di obbligare** il proponente a trasmettere a questo servizio entro giorni 30 (trenta) dalla data di adozione del presente provvedimento:
 - idonee garanzie finanziarie da calcolarsi ai sensi dell'art. 29-*sexies* comma 9-*septies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - tavole progettuali aggiornate secondo le prescrizioni Arpa Puglia che costituiranno appendice all'atto autorizzativo di riesame AIA;
- di stabilire che:
 - il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, con particolare riferimento a quelli di natura edilizio/urbanistica, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle modifiche;
 - il Gestore è tenuto prima di dare attuazione alle modifiche previste dal presente provvedimento AIA, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a:
 - corrispondere alle autorità competenti le tariffe dovute per l'attività istruttoria e di controllo, quantificate secondo i criteri previsti dal D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e dalla D.G.R. Puglia del 12/01/2018 n. 36, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A.;
 - dare comunicazione alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente e ad ARPA Puglia – DAP Foggia;
- il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto ovvero:

1. *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);*
2. *Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);*
3. *Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);*

- di dare atto che la documentazione relativa alla pratica è interamente disponibile nel fascicolo digitale Cod. Pratica 2020/00027/AIA;
- di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- di dare atto altresì che l'inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito riportati:

Comma 1. *Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Comma 2. *Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.*

Comma 3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:*

*a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;*

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

Comma 4. *Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:*

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Comma 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

Comma 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Comma 7. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

Comma 8. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

Comma 9. Si applica la pena di cui all'[articolo 483 del codice penale](#) a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

Comma 10. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

Comma 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

Comma 12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

Comma 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

Comma 14. *Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.*

- di disporre la notifica del presente provvedimento alla Società “ECODAUNIA SRL” stabilimento in Cerignola alla via dei Calzolari 133, al Comune di Cerignola, all’ARPA Puglia-DAP Foggia, all’ASL, alla Regione Puglia – Servizio Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA RIR.

Si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. parere Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
2. parere Arpa Puglia
3. piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2
4. riscontro Centro Regionale Aria (CRA)

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni D'Attoli

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”.

Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme all’art.23 comma 2-bis dello stesso codice